



Bruxelles, 20.7.2023
C(2023) 4823 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.7.2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE¹ istituisce un quadro normativo per l'immissione di apparecchiature radio sul mercato unico. Essa riguarda le condizioni obbligatorie di accesso al mercato delle apparecchiature radio. Nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio sono incluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono utilizzare lo spettro radio a fini di comunicazione e/o di radiodeterminazione. Gli Stati membri, tramite le rispettive autorità nazionali di vigilanza del mercato, devono adottare misure correttive nei confronti delle apparecchiature radio non conformi.

L'articolo 3 della direttiva sulle apparecchiature radio stabilisce i requisiti essenziali che le apparecchiature radio immesse sul mercato dell'Unione devono soddisfare. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), stabilisce i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), stabilisce i requisiti essenziali relativi alla compatibilità elettromagnetica e l'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce requisiti essenziali relativi all'uso efficace ed efficiente dello spettro radio. L'articolo 3, paragrafo 3, prevede inoltre requisiti essenziali supplementari che si applicano alle categorie o classi di apparecchiature radio specificate nei relativi atti delegati della Commissione.

Per quanto riguarda i requisiti essenziali della direttiva sulle apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2022/30. Tale regolamento delegato è stato adottato il 29 ottobre 2021 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2022 e sarà applicabile a decorrere dal 1° agosto 2024.

Con decisione di esecuzione C(2022) 5637², la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di elaborare nuove norme armonizzate a sostegno dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva sulle apparecchiature radio per le classi e le categorie di radio specificate dal regolamento delegato (UE) 2022/30³.

Scopo del presente regolamento delegato è rinviare l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 in modo che le organizzazioni europee di normazione possano disporre di tempo sufficiente per affrontare adeguatamente le questioni complesse e i problemi incontrati in relazione alla preparazione delle pertinenti norme armonizzate.

Sarà inoltre corretto un errore rilevato, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30, per quanto riguarda l'espressione "di dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione", dove dovrebbe invece leggersi "di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione".

¹ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

² Decisione di esecuzione C(2022) 5637 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione.

³ Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva ([GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6](#)).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La consultazione del gruppo di esperti sulle apparecchiature radio (E03587) si è svolta il 30 aprile 2023. Anche gli esperti degli Stati membri sono stati consultati il 30 maggio 2023 e hanno approvato all'unanimità il progetto di atto.

È stata avviata una consultazione ufficiale di 4 settimane per ottenere un riscontro. La consultazione era aperta a tutti i cittadini e i portatori di interessi, senza alcuna limitazione⁴. In totale sono stati ricevuti 45 contributi. Il profilo dei rispondenti per paese era il seguente:

all'interno dell'Unione europea: il maggior numero di risposte sono pervenute da Germania (15) e Belgio (13); le rimanenti risposte sono pervenute da Francia (4), Danimarca (2), Italia (2), Spagna (1), Slovacchia (1), Ungheria (1), Irlanda (1), Finlandia (1) e Grecia (1);

al di fuori dell'Unione europea: 4 contributi sono stati inviati da paesi terzi (1 dalla Svizzera, 1 dal Giappone, 1 da Taiwan e 1 dal Regno Unito).

Il profilo dei tipi di rispondenti era il seguente:

industria (la maggior parte dei contributi): 36 contributi;

cittadini dell'UE: 4 contributi;

associazioni dei consumatori: 2 contributi;

cittadini di paesi terzi: 1 riscontro;

altre entità: 2 contributi.

In base alla valutazione di tali contributi si è concluso che non è necessario modificare il progetto di atto per le ragioni illustrate di seguito.

Alcuni rispondenti hanno espresso preoccupazione circa l'attuale mancanza di sicurezza dei dispositivi senza fili nell'Unione europea e la necessità di obbligare i fabbricanti ad attuare con urgenza misure di cibersicurezza. A tale riguardo, l'assenza di norme armonizzate pertinenti rende molto complicato soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE relativi alla cibersicurezza. Quando esisteranno tali norme armonizzate, i fabbricanti saranno in grado di effettuare autovalutazioni e gli organismi notificati, se coinvolti, potranno utilizzarle come parametro di riferimento.

Alcuni altri rispondenti hanno suggerito di ritardare ulteriormente i termini della proroga. La proroga indicata nel presente regolamento delegato risponde tuttavia alla richiesta del CEN e del CENELEC e non vi sono motivi giustificati per andare oltre tali termini. Poiché la Commissione ha deciso di trovare un equilibrio al fine di garantire il buon funzionamento del mercato dell'UE, la proroga è stata adattata in modo tale che le norme armonizzate pertinenti siano disponibili prima dell'applicabilità dei corrispondenti requisiti essenziali.

Il fatto che alcuni laboratori siano, a loro avviso, già preparati non è incompatibile con tale proroga, in quanto non impedisce ai fabbricanti di conformarsi in anticipo ai requisiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del presente regolamento delegato è modificare il regolamento delegato (UE) 2022/30 al fine di differire l'applicazione delle sue disposizioni e di correggere un errore.

Il regolamento delegato non incide sul bilancio dell'UE.

⁴ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13847-Cybersecurity-privacy-and-fraud-protection-extending-the-application-date-Radio-Equipment-Directive-delegated-act/feedback_en?p_id=32158722

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.7.2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE⁵, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/53/UE istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione. I requisiti essenziali per tali apparecchiature sono stabiliti all'articolo 3 di tale direttiva.
- (2) Per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2022/30⁶, che specifica quali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate da ciascuno di tali requisiti essenziali, che si applicherà a decorrere dal 1° agosto 2024.
- (3) Con decisione di esecuzione C(2022) 5637⁷, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di elaborare entro il 30 settembre 2023 nuove norme armonizzate a sostegno dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE per le categorie e le classi di apparecchiature radio specificate dal regolamento delegato (UE) 2022/30.
- (4) Le questioni che devono essere affrontate dalle norme armonizzate da elaborare a sostegno dei requisiti essenziali che diventeranno applicabili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 sono molto complesse. Riguardano la cibersicurezza, in particolare la protezione della rete, dei dati personali

⁵ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6).

⁷ Decisione di esecuzione C(2022) 5637 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione.

e della vita privata e la protezione dalle frodi, a sostegno dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE. Inoltre è la prima volta che vengono elaborate norme armonizzate in relazione alla protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e alla protezione dalle frodi e per le categorie e le classi di apparecchiature radio specificate dal regolamento delegato (UE) 2022/30. Il CEN e il CENELEC hanno chiesto una proroga di almeno nove mesi del periodo specificato nella richiesta, per essere in grado di affrontare le questioni e i problemi complessi incontrati nell'elaborazione delle pertinenti norme armonizzate e fornire norme armonizzate di elevata qualità.

- (5) Sebbene l'uso di norme armonizzate non sia obbligatorio nell'ambito delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 della direttiva 2014/53/UE, la loro assenza rende molto complicato soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione dei requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), in modo che le organizzazioni europee di normazione possano disporre di tempo sufficiente per elaborare norme di elevata qualità.
- (6) È stato rilevato un errore all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la descrizione dei dati che l'apparecchiatura radio deve essere in grado di trattare. Tale errore dovrebbe essere rettificato.
- (7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/30,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/30

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/30, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2025."

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/30

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Il requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679, di dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, o di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, quali definiti all'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/58/CE:".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.7.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN